

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ISTITUTO
DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Approvato con delibera C.C. n. 67 del 13.12.2006

INDICE

CAPO I – Accertamento con adesione

<i>Articolo 1 – Principi generali</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Articolo 2 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 2</i>

CAPO II – Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

<i>Articolo 3 – Competenza</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 4 – Avvio d'ufficio del procedimento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo 6 – Procedura per l'accertamento dell'imponibile</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo 7 - Definizione dell'atto di accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo 8 – Perfezionamento della definizione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Articolo 9 – Effetti della definizione</i>	<i>Pag. 5</i>

CAPO III – Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione

<i>Articolo 10 – Riduzione della sanzione</i>	<i>Pag. 6</i>
---	---------------

CAPO IV – Disposizioni finali

<i>Articolo 11 – Decorrenza e validità</i>	<i>Pag. 6</i>
--	---------------

CAPO I

Accertamento con adesione

Art. 1 - Principi generali

1. Nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di instaurare con i contribuenti una sempre più fattiva collaborazione, in modo da ridurre al minimo le controversie tributarie.
2. Tale procedimento non è obbligatorio né per l'ente impositore né per il contribuente, ognuno dei quali può comunque attivarlo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento, in presenza di soggetti passivi coobbligati, può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'Ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'Ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'illegittimità dell'accertamento medesimo, procede all'annullamento dell'atto di accertamento definito.

CAPO II
**Procedimento per la definizione degli accertamenti
con adesione del contribuente**

Art. 3 - Competenza

1. Competente alla definizione degli accertamenti con adesione è il Responsabile del Servizio Entrate o ripartizione organizzativa equivalente indicata negli atti di organizzazione dell'Ente ovvero, nel caso di affidamento in gestione, il soggetto gestore del servizio.

Art. 4 - Avvio d'ufficio del procedimento

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere attivato dal Servizio competente anche prima della notifica dell'avviso di accertamento, con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - la data ed il luogo di comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. L'invito a comparire deve essere formulato per iscritto e deve essere inviato a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mani dell'interessato con apposizione della firma per ricevuta del Contribuente sull'atto che rimane agli atti del servizio. L'interessato può richiedere il differimento della comparizione non oltre trenta giorni, formulando istanza motivata. Il Servizio valutata l'istanza può accordare il rinvio richiesto o fissare una data diversa dandone comunicazione al richiedente.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito a comparire non è sanzionabile. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto dal responsabile con apposito verbale, senza necessità di ulteriori comunicazioni al contribuente.
5. La mancata partecipazione del contribuente impedisce comunque il ricorso al procedimento di adesione su istanza di parte.
6. La mancata attivazione del procedimento da parte del Servizio non preclude al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa anche a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso la presenza di elementi accertabili con adesione all'interno della pretesa tributaria avanzata dal Comune o dal Gestore, che possono portare ad un eventuale ridimensionamento della stessa.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere attivato su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire può, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, richiedere con istanza in carta libera di procedere all'accertamento con adesione fornendo contestualmente gli elementi su cui si basa la sua richiesta.
3. L'impugnazione dell'avviso di accertamento alla Commissione tributaria provinciale preclude l'avvio del procedimento ad istanza di parte e, se interviene dopo l'avvio, comporta rinuncia all'istanza di definizione presentata.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della medesima, sia i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, sia quelli di pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Servizio formula al contribuente per iscritto l'invito a comparire nel quale sono indicati la data ed il luogo. L'invito a comparire è spedito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante casella di posta elettronica certificata, se così richiesto dal contribuente.
6. La mancata comparizione del contribuente, salvo cause di forza maggiore nella data indicata nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
7. Eventuali richieste di differimento avanzate, con adeguata motivazione, dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate non oltre il terzo giorno precedente tale data.

Art. 6 - Procedura per l'accertamento dell'imponibile.

1. Per la determinazione dell'imponibile il Responsabile del Servizio ha facoltà, ove ricorrano i presupposti, di:
 - richiedere parere scritto al Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ove l'accertamento attenga o presupponga la risoluzione di qualificazioni urbanistico- edilizie di aree o fabbricati;
 - richiedere la presenza del Responsabile del Settore Gestione del Territorio o suo delegato alla comparizione del Contribuente, concordando preventivamente data ed orario, ove l'accertamento attenga o presupponga la qualificazione urbanistico- edilizia di aree o fabbricati;
 - richiedere parere scritto a Consulenti od Esperti in materia appositamente incaricati.

Art. 7 - Definizione dell'atto di accertamento con adesione

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, delle dichiarazioni rese dalle parti, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene redatto verbale in duplice esemplare da parte del Funzionario Responsabile del Servizio. Ove possibile, il verbale è firmato dal Contribuente o da suo rappresentante munito di apposita delega. Una copia dei verbali viene consegnata o spedita al contribuente.

2. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il Servizio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del Servizio o suo delegato.
3. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Servizio la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il Servizio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di adesione il pagamento in forma rateale. Le somme dovute possono essere versate in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano Euro cinquantamila (€ 50.000,00.=). La prima rata deve essere versata entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
4. Il Contribuente, entro il termine di cui al comma 2, è tenuto a prestare idonea garanzia fidejussoria, ipotecaria, bancaria o equipollente per il periodo di durata della rateazione. In questo caso il procedimento si perfeziona con la prestazione della garanzia e il Servizio rilascia copia dell'atto di definizione solo dopo aver ricevuto la documentazione della prestazione della garanzia.
5. Se il pagamento non viene effettuato o la garanzia non viene prestata, il procedimento si intende concluso con esito negativo ed il Servizio può proseguire la sua ordinaria attività di accertamento.

Art. 9 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Servizio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il Servizio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento dalla definizione, senza che vi sia necessità di emissione di formale atto di revoca.

CAPO III

Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 10 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge e, comunque, non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione, se il pagamento delle somme dovute avviene oltre il termine per la proposizione del ricorso.
3. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione il contribuente viene informato apponendo apposita avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
4. Non sono riducibili le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione nonché quelle concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dal Servizio.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 11 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2006 e si applica anche agli accertamenti per i quali non è decorso il termine per l'impugnazione.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.